



# ANASPED

## *la nostra voce*



Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali • info@anasped.it - www.anasped.it • Numero 6 - anno X - Giugno 2023

## Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

### *Un altro passo verso la sostenibilità*

Il problema del cambiamento climatico è oggi argomento di discussione comune sia dei players istituzionali che di qualsiasi cittadino. Ciò che spesso sfugge nelle analisi del problema è, però, l'impossibilità di gestirlo a livello "locale", intendendo a tale livello anche quello più esteso di uno Stato o insieme di Stati quale può essere l'Unione Europea.

E proprio in merito a questa riflessione sorge il quesito che vorremmo approfondire oggi, ovvero come i meccanismi doganali possano essere utilizzati ai fini della decarbonizzazione. Come accennavamo in precedenza, il solo impegno della UE nella lotta al cambiamento climatico mediante applicazione di norme restrittive sui processi che determinano una forte emissione di carbonio non è sufficiente; ciò in quanto si corre il rischio della cd. "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", ovvero della dislocazione della produzione in aree geografiche con politiche meno restrittive dal punto di vista ambientale accompagnate da importazioni da Paesi extraUE ove non sono previsti i controlli rigorosi applicati invece nel contesto europeo.

Dalla necessità di evitare tali pratiche distorsive, e in qualche maniera elusive, degli obblighi in materia di decarbonizzazione nasce lo strumento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) – Regolamento (UE) 2023/956, con l'obiettivo di stabilire un prezzo equo sul carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che entrano nell'UE e per incoraggiare una produzione industriale più pulita nei paesi terzi. Tale meccanismo prevede il pagamento di un prezzo per le emissioni di carbonio generate nella produzione di determinati beni che vengono importati nell'UE, assicurando che lo stesso sia equivalente al prezzo del carbonio della produzione interna, scoraggiando di fatto la produzione incontrollata in Paesi meno attenti alle problematiche ambientali e che

potrebbero compromettere gli obiettivi climatici del pacchetto normativo "Fit for 55%" ("Pronti per il 55%"), il quale prevede la riduzione delle emissioni di gas serra, almeno del 55%, entro il 2030.

Considerata la portata della regolamentazione, è stata prevista una progressiva applicazione che sarà avviata nella sua fase transitoria a partire dal 1° ottobre 2023 per i prodotti la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta il rischio più elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quali cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il ricorso alla fase transitoria si rende necessario per raccogliere i dati e perfezionare la metodologia di applicazione, garantendo una transizione graduale e allineata alle esigenze di tutte le parti interessate fino alla definitiva entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2026.

La Commissione Europea, nell'ottica di coinvolgimento di tutti gli stakeholders nella definizione del processo, ha pubblicato un invito a presentare i propri feedback sulla bozza del Regolamento di Esecuzione che conterrà le indicazioni applicative del Regolamento CBAM, quali gli obblighi di comunicazione e le metodologie di calcolo. Chiunque potrà fornire il proprio contributo mediante l'apposita sezione presente al link [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13873-The-reporting-obligations-during-the-transitional-period-of-the-carbon-border-adjustment-mechanism\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13873-The-reporting-obligations-during-the-transitional-period-of-the-carbon-border-adjustment-mechanism_en).

Ancora una volta possiamo constatare come la materia doganale non si limiti solo alla riscossione dei tributi ma abbracci, spesso in sordina e lontano dai riflettori, tutti i campi che impattano sulla vita e la salute delle persone. La compliance doganale delle società gioca quindi un ruolo fondamentale, atteso che il rispetto degli obblighi doganali non riverbera solo sotto l'aspetto tributario ma si riflette anche sugli aspetti della salute umana e, allargando un po' la visuale, della salute del pianeta.

Diego Testa



AnaspedDoganaGiovani

#EUGreenDeal

## CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM



EU importers of goods covered by the CBAM registers with national authorities where they can also buy **CBAM certificates**. Certificates are priced based on **weekly ETS allowances**.



EU importer **declares the emissions** embedded in its imports and **surrenders** the corresponding number of certificates each year.



If importers can prove that a **carbon price has already been paid** during the production of the imported goods, the corresponding amount **can be deducted**.

#EUGreenDeal



European  
Commission





# Ritardato pagamento

## Iva in dogana

### Sanzioni e rimedi “à la carte”

**L**eggendo la precedente Newsletter (nello specifico l'articolo intitolato: "la tazzina della discordia") mi è parso di vivere una sorta di Déjà-vu: a chi non è mai capitata una situazione simile dove viene richiesta una procedura o applicata una norma in una Sot ed in un'altra no?

Le normative talvolta vengono intese in diversi modi dai soggetti che vi si avvicinano, così come uno stesso spartito letto ed interpretato da diversi esecutori può presentare differenze anche sostanziali pur trattandosi delle stesse note; Il problema non trascurabile però è che un'interpretazione differente o addirittura erronea della norma comporta quasi sempre l'insorgere di problematiche per chi ne viene colpito in termini di tempo, risorse economiche e lavoro.

Quanto segue vuole avere la funzione di "raccontare" un fatto, analizzarlo, informare e magari aiutare a prevenire una situazione già verificatasi in altre circostanze.

Entriamo nello specifico: l'argomento riguarda un caso di plafond insufficiente nella dichiarazione d'intento.

Come sappiamo le imprese che effettuano operazioni internazionali, con Paesi

sia UE sia extra UE, in presenza di determinate condizioni, possono acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, entro un predeterminato limite detto plafond.

Può capitare però, nel caso di dichiarazioni d'intento cumulative, che si oltrepassi il limite di plafond disponibile, pur essendo il sistema Aida programmato affinché vi sia un controllo con l'Agenzia delle Entrate per "respingere" le dichiarazioni con un plafond residuo insufficiente.

Nonostante questi presupposti, la casistica che andremo ad analizzare crea una sorta di "corto circuito", in quanto essendo il sistema programmato per scalare l'importo dalla dichiarazione d'intento in concomitanza con lo svincolo della dichiarazione doganale, può

accadere quanto segue:

Plafond residuo sulla D.I.: € 100.000

--> Bolla A scarica € 60.000 --> esito CD (non scarica momentaneamente plafond).

--> Bolla B scarica € 50.000 --> esito CA (plafond scaricato).



--> Bolla A svincolata da CD --> splafonamento di € 10.000 in sede di chiusura del controllo da parte di ADM.

### **Cosa dice la normativa in caso di splafonamento?**

Il D.lg. 471/1997 art.7 comma 4 attesta che: "È' punito con la sanzione prevista nel comma 3 (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo) chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito".

Visti i presupposti, se l'importatore non avesse a disposizione ulteriore plafond si ricadrebbe nella violazione dell'articolo appena citato.

E se invece l'importatore avesse a disposizione ancora plafond da utilizzare? In quel caso basterebbe presentare una seconda dichiarazione ad integrazione/sostituzione e pagare una sanzione come errata presentazione del documento.

E qui arriviamo al dunque. Invece che limitarsi alle due possibilità precedentemente illustrate, è successo che venisse applicato l'art. 13, comma 4 del D.lgs. 471/1997, che attesta che "Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato".

Su determinate cifre, l'importo risulta molto elevato

anche nel caso in cui si opti per il ravvedimento operoso (un decimo della sanzione prevista); d'altro canto decidere di rivolgersi alla Commissione Tributaria, oggi Corte di Giustizia Tributaria, rischia di comportare spese anche maggiori fra tempistiche, assistenza legale e quant'altro.

È stato determinato, a seguito di confronto con l'Agenzia Centrale, che l'applicazione dell'art 13 del D.lgs. 471/1997 è sostanzialmente errata, di conseguenza la questione dovrebbe risolversi a breve, evitando che si riproponga una situazione simile.

Rimane, tuttavia, la problematica iniziale, ovvero il comprendere il perché nel luogo A si applica una normativa e nel luogo B la stessa autorità applica una normativa differente.

Ma volendo osservare il problema da una diversa angolazione, credo che sia fondamentale sottolineare come si tratti di un segnale importante che vi sia un ascolto ed un dialogo fra le parti in causa così da poter superare qualunque problematica e poter migliorare insieme, senza pregiudizi e schieramenti a priori.



**Stefano Aricò**  
*AnaspeDoganaGiovani*

